



Verona lì, 29/07/2026

OGGETTO: DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ DELLE SPESE DI PUBBLICITÀ

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17902/2026, ha ribadito un importante principio in materia di spese di pubblicità: ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell'IVA non è sufficiente dimostrare l'esistenza della spesa, ma occorre provare anche la sua effettiva inerenza all'attività d'impresa.

In particolare, il contribuente deve essere in grado di dimostrare che la spesa è stata sostenuta con finalità promozionali o di incremento delle vendite. La semplice esibizione del contratto o della fattura potrebbe non essere sufficiente qualora non emerga un concreto obbligo della controparte di pubblicizzare il marchio, i prodotti o l'attività dell'impresa. In mancanza di tali elementi, le somme corrisposte potrebbero essere considerate dall'Amministrazione finanziaria come liberalità, con conseguente recupero delle imposte.

Per questo motivo è fondamentale conservare una documentazione completa che dimostri l'effettiva esecuzione della prestazione pubblicitaria. Oltre a contratti, fatture e prove di pagamento, è consigliabile archiviare anche tutta la documentazione idonea a comprovare la reale diffusione della pubblicità, quali, a titolo esemplificativo:

- fotografie dei cartelloni, degli striscioni, delle insegne, dei veicoli o delle divise riportanti il marchio;
- fotografie degli eventi sponsorizzati;
- screenshot di campagne pubblicitarie online, siti internet e social network;
- brochure, volantini, locandine e altro materiale promozionale;
- ogni ulteriore documentazione utile a dimostrare l'effettiva attività promozionale svolta.

Una corretta raccolta delle prove documentali rappresenta oggi un elemento essenziale per sostenere la deducibilità fiscale delle spese di pubblicità in caso di verifica.

Cordiali saluti.